

STATUTO



ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 - È costituita, ai sensi del D. Lgs. N.117/2017 (in seguito "Codice del Terzo settore" o in breve Cts) e del Codice Civile, un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA dei NEBRODI" o, in breve "A.O.N. APS".

1.2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME) in via Liguria n°39/f (presso la Sig.ra Parasiliti Parracello Loredana) e potrà essere trasferita in altra sede. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 DURATA

2.1 - L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

3.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- a. promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l'azione a sua difesa, tutelare la biodiversità;
- b. promuovere e divulgare in particolare le scienze ornitologiche, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le specie e le sottospecie con le loro eventuali diversificazioni o forme domestiche (razze, tipi, categorie e varietà).

3.2 - Per raggiungere le sue finalità l'associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), Ente

riconosciuto dallo Stato con D.P.R. n.1166 del 15/12/1949, con sede a piacenza e potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

1. mostre ed esposizioni ornitologiche, mostre divulgative e mostre scambio, a carattere sportivo ed amatoriale e nel rispetto delle leggi vigenti;
2. convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico;
3. oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;
4. aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
5. gestire centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;
6. attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
7. attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;
8. attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiale audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica;
9. attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambienti di competenza e di interesse dell'associazione;
10. azioni di protezioni diretta dalla natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento obbligatorio degli



acquisti, i campi di studio e di sorveglianza;

11. realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio;
12. studi e ricerche per un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
13. attività finalizzata a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale.

3.3 – Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere: *d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n.42; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.*

3.4 – L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.5 – L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.6 – Per raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra

l'altro e in via esemplificativa:

- a) utilizzare personale del Servizio Civile;

- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) erogare premi e borse di studio;
- d) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per raggiungimento degli scopi associativi;
- e) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzia reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

ART. 4 AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1 – L'associazione è costituita da soci ordinari allevatori, da soci ordinari allevatori esordienti e da soci onorari. Sono considerarsi esordienti gli allevatori di età compresa tra i 6 (sei) e i 18 (diciotto) anni.

4.2 – I soci ordinari allevatori e soci ordinari allevatori allievi devono essere muniti di tessera federale ed essere iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo di matricola federale.

4.3 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore ai 15 persone fisiche, in ossequio all'art.8 dello Statuto FOI.

4.4 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che si impegnano alle attività sociali.

4.5 – È fatto assoluto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altra associazione affiliata alla FOI.

4.6 – Gli iscritti alle associazioni federate sono tenuti all'osservanza degli obblighi di carattere generale per scritti



dall'art.13 dello Statuto FOI.

4.7 – Nel rispettoso ossequio dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana in ordine alla libertà di associazionismo. I soci allevatori, i soci allevatori allievi e i soci di ogni altra tipologie della Associazioni Federate che richiedono liberamente di essere tesserati alla FOI hanno l'obbligo di esclusività e, per tanto, non posso tesserarsi ad altre federazioni insistenti ed operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o simili a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest'ultima non potrà essere tesserato alla FOI per il tramite di una delle Associazioni alla stessa federate. Il medesimo principio si applica anche alle Associazioni con riferimento alla libera scelta dell'affiliazione (art.11 del Regolamento Organico FOI).

4.8 – I soci allevatori, I soci allevatori allievi e i soci di ogni altra tipologia delle Associazioni federate devono inoltre astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i regolamenti della FOI.

4.9 – Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta al Consiglio Direttivo mediante una domanda scritta (modulo d'iscrizione) che dovrà contenere: - *l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica*; - *la dichiarazione di conoscere, accettare ed osservare integralmente l'art.11 del Regolamento Organico FOI*; - *l'autorizzazione al trattamento dei propri dati, nel rispetto del regolamento UE n.2016/679, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation)*. L'aspirante socio dovrà essere presentato da un socio. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la podestà genitoriale.

4.10 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.11 – La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.12 – L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire il Collegio dei Probiviri e solo successivamente l'autorità giudiziaria, nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.13 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in ulteriori categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti ed i medesimi doveri.

4.14 – L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.15 – La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 – I soci hanno diritto di:

- a. frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;

- b. esercitare l'elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, l'elettorato passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c. chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d. formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e. votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f. prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2 – I soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b. rispettare lo statuto federale, il regolamento organico e gli altri regolamenti nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi federali;
- c. mantenere sempre un comportamento corretto ed in buona fede nei confronti dell'associazione, degli altri soci e dei terzi;
- d. versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- e. prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.3 – L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 – La qualifica di socio si perde: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) espulsione.

6.2 – Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di

chiusura dell'esercizio in corso.

6.3 – Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolte o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.4 – Il Consiglio Direttivo può espellere i soci che:

- a. non osservano le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. non osservano le disposizioni dello statuto federale, del regolamento organico e degli altri regolamenti federali nonché le deliberazioni degli organi federali;
- c. tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- d. in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.5 – Prima di procedere all'espulsione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. L'espulsione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera del Consiglio Direttivo.

6.6 – I soci receduti, decaduti o espulsi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

7.1 – Sono organi dell'associazione:



- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo ovvero la Commissione Contabile;
- e. il Collegio dei Probiviri.



7.2 – Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate. Possono essere retribuiti i membri dell'organo di Revisione, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 8 L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1 – L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge l'organo di controllo ovvero la commissione contabile;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un terzo dei soci.

8.2 – L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare: a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3 – L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede.

ART. 9 L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

9.1 – L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Può essere inoltre convocata su richiesta o su iniziativa di un terzo dei soci.

9.2 – L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3 – L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

9.4 – L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci (ovvero di qualsiasi numero di soci). In ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.5 – L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, sia in prima convocazione che in seconda, con la presenza dei tre quarti dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6 – Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



9.7 – Ciascun socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile e può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

9.8 – Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con scrutinio segreto.

9.9 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario e all'occorrenza uno o più scrutatori, questi ultimi anche non soci.

9.10 – Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.11 – Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

9.12 – In caso di assoluta necessità, l'Assemblea dei Soci può nominare un Commissario con il compito di amministrare l'associazione ed indire le elezioni per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo; il mandato affidato al Commissario dura al massimo sei mesi.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

10.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed i Consiglieri uscenti possono essere rieletti. A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età anagrafica.

10.2 – Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere mediante votazione a scrutinio segreto; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la

durata. Ritenutane l'opportunità potrà eventualmente procedersi alla nomina di un ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio Direttivo (e, pertanto, senza diritto di voto), esperto in materia informatica. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 – Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Presidente provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo si procederà a convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4 – Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 del codice civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 – L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento e dal codice deontologico adottati dalla FOI.

10.6 – Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente.

10.7 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.8 – Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di

mano. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.9 – I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

11.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 – Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire all'attuazione degli indirizzi programmatici ed alla realizzazione delle attività sociali.

11.3 – In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere.

11.4 – Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 12 IL PRESIDENTE

12.1 – Il Presidente è eletto nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

12.2 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 – Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4 – In caso di morte, dimissioni, recesso o espulsione del Presidente spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO (COMMISSIONE CONTABILE)

13.1 – L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo (Commissione Contabile), in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2 – L'Organo di Controllo (Commissione Contabile) è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L'Organo di Controllo (Commissione Contabile) nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il suo Presidente. La carica di componente l'Organo di Controllo (Commissione Contabile) è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione.

13.3 – Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

13.4 – L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6 – I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 – Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunziarsi sulle controversie sorte fra i soci, fra l'Associazione ed i soci e fra gli organi dell'Associazione stessa, è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

14.2 – L'elezione a Probiviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 15 PATRIMONI, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

15.1 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni immobili e da beni mobili (in essi compresi tutte le attrezzature ornitologiche, le dotazioni informatiche e quant'altro necessario per la corretta tenuta della struttura associativa) di sua proprietà.

15.2 – Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 – L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle

proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, renditi patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'articolo 85 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti, contributi concessi dalla FOI.

15.4 – Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art.51 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

16.1 – L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

16.2 – Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

16.3 – Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art.13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

16.4 – L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

16.5 – Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

16.6 – Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art.48 del Codice del Terzo Settore.

16.7 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 LIBRI SOCIALI E CONTABILI

17.1 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione;
- f) i libri contabili previsti dalla legge.

17.2 – I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Revisione.

17.3 – I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 18 VOLONTARI E LAVORATORI

18.1 – L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati.

18.2 – L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno al beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

18.3 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.4 – L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5 – L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art.17 del Codice del Terzo Settore.

18.6 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

18.7 – In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1 – In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 – Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione o tra gli organi dell'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri.

20.2 – La sede del Collegio dei Probiviri è corrispondente alla sede dell'associazione.

20.3 – Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo diritto e resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

ART. 21 NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, le norme statutarie e regolamentari della FOI e le altre norme vigenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 09/06/2023